

Regolamento di funzionamento del
Centro di Studi Avanzati sull'Umanizzazione delle Cure e sulla Salute Sociale
presso il Polo Scientifico – Didattico di Forlì

ART. 1 - ISTITUZIONE

1. Presso l'Università di Bologna Polo scientifico - didattico di Forlì è istituito ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto di Ateneo, il Centro di Studi Avanzati sull'umanizzazione delle cure e sulla salute sociale.
2. Il Centro è costituito su iniziativa del Polo Scientifico-didattico di Forlì e dai Dipartimenti di Sociologia, di Scienze dell'Educazione, di Scienze anatomiche umane e fisiopatologia dell'apparato locomotore.
3. Sostengono il Centro i seguenti Enti: Provincia di Ravenna, Provincia di Rimini, Ausl Bologna, Ausl Cesena, Ausl Forlì, Ausl Ravenna, Comune di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Ser.In.Ar., Cup2000, Fipes Group, IOR.
4. Il Centro ha la propria sede presso il Polo scientifico – Didattico di Forlì.

ART. 2 - FINALITA'

Il Centro promuove e coordina studi e ricerche, anche con finalità applicative, sugli aspetti umani, relazionali, colti nell'ottica del cittadino, della salute/malattia, delle componenti organizzative, valutative e sociali del Sistema Sanità, nonché delle modalità attraverso le quali la salute viene condizionata dalle nostre modalità di convivenza economico-civile. Il Centro si propone come luogo di ricerca interdisciplinare in grado di catalizzare risorse, energie ed idee, a livello nazionale ed internazionale, con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione dei suddetti obiettivi secondo una logica di soddisfazione prioritaria delle esigenze del territorio.

ART. 3 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Il Centro si pone l'obiettivo di promuovere, organizzare e gestire:

- a) singoli corsi di alta formazione, convegni, seminari, nonché altre iniziative di educazione permanente volte allo sviluppo di nuovi profili professionali su questioni attinenti alle finalità del Centro, da tenersi anche su richiesta ed in collaborazione con Amministrazioni pubbliche o con associazioni e soggetti privati;
- b) impostare ed attuare studi e ricerche nelle materie attinenti alle finalità del Centro;
- c) instaurare collaborazioni e proporre convenzioni con altre istituzioni universitarie e di ricerca pubbliche e private, italiane ed estere.

ART. 4 – GESTIONE

1. Il centro non ha autonomia di bilancio. La gestione amministrativa contabile è assicurata dal Polo scientifico-didattico di Forlì, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto generale d'Ateneo, mediante attivazione di un centro di responsabilità all'interno del bilancio del Polo medesimo.
2. Il Polo, su proposta del Comitato Scientifico, provvede anche a stipulare convenzioni relative alle attività del Centro con soggetti terzi.

ART. 5 - ORGANI

Sono organi del Centro:

- a) il Comitato istituzionale;
- b) il Comitato scientifico;
- c) il Presidente del Comitato Scientifico.

ART. 6 – COMITATO ISTITUZIONALE

1. Il Comitato Istituzionale è composto da un rappresentante per ciascuna delle istituzioni aderenti al Centro di cui all'art.1 comma 2 e dal Presidente del Comitato scientifico, che ne assume la presidenza. Partecipano inoltre, con voto consultivo, un rappresentante per ciascuna delle istituzioni di cui all'art. 1 comma 3.
2. Il Comitato Istituzionale
 - assolve ad una funzione di monitoraggio complessivo dell'andamento delle attività del Centro, nonché di supporto allo stesso e di indirizzo generale del Centro stesso;
 - ha funzioni consultive su richiesta del Comitato Scientifico;
 - approva il Regolamento interno che disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Centro.
3. Il Comitato Istituzionale ha la medesima durata prevista per la carica del Presidente e i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 7 - COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico è composto da tre rappresentanti per ciascuna delle strutture universitarie di cui all'art. 1, comma 2, nominati dal Consiglio del Polo Scientifico-Didattico di Forlì fra docenti incardinati nei Poli di Forlì e Cesena su proposta di tali strutture. Qualora tali strutture non dispongano di docenti incardinati nei Poli di Forlì e Cesena potranno essere proposti altri docenti.
2. I membri del Comitato scientifico restano in carica tre anni e possono essere rinominati.
3. Il Comitato scientifico:
 - formula proposte organizzative e di spesa al Polo scientifico – didattico di Forlì;
 - delibera sulle attività del Centro descritte all'art. 3 del presente Regolamento sulla base delle linee di indirizzo del Comitato Istituzionale;
 - elegge fra i propri membri un Presidente ed un Segretario Scientifico;
4. Il Comitato delibera a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 8 – PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Presidente del Comitato Scientifico, eletto dal Comitato scientifico, è nominato con Decreto del Rettore, che può a ciò delegare il Presidente del Polo di Forlì e resta in carica fino alla scadenza del Comitato scientifico che lo ha eletto. Il Presidente del Comitato Scientifico non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

2. Al termine del mandato, ovvero quando il Presidente si dimetta prima della naturale scadenza del suo mandato, il professore di ruolo o fuori ruolo più anziano tra i membri del Comitato del Centro convoca tempestivamente il Comitato stesso per l'elezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente, eletto in sostituzione del Presidente dimissionario, resta in carica fino alla scadenza del Comitato che lo ha eletto.

3. Il Presidente rappresenta il Centro, è responsabile del suo funzionamento e sovrintende alla realizzazione dei programmi e delle attività del Centro.

In particolare, il Presidente, coadiuvato dal Segretario scientifico:

- convoca e presiede le riunioni del Comitato scientifico;
- intrattiene rapporti con i terzi in nome del Centro, nei limiti dell'autonomia riconosciuta dal presente Regolamento di funzionamento;
- presiede il Comitato Istituzionale.

ART. 9 - FINANZIAMENTI DEL CENTRO

Costituiscono entrate del Centro:

- i contributi ordinari deliberati dagli enti di cui all'articolo 1 comma 3;
- i proventi delle iscrizioni ai corsi promossi dal Centro al netto della quota di oneri generali stabilita dagli Organi Accademici;
- i finanziamenti pubblici e privati;
- le liberalità e le donazioni;
- le eventuali dotazioni accordate al Centro dall'Ateneo e dai Poli scientifico-didattici dell'Università di Bologna.

ART. 10 – AMMISSIONE DI NUOVI ENTI O ISTITUZIONI DI SOSTEGNO

L'accoglimento delle richieste di sostegno al Centro di ulteriori Enti o Istituzioni, compete al Comitato scientifico, che delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti. Gli ulteriori Enti o Istituzioni di sostegno al Centro designano un proprio rappresentante nel Comitato istituzionale di cui all'art. 6, comma 3.

ART. 11 - RINVIO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CENTRO

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento di funzionamento, si rinvia al Regolamento interno che viene adottato dal Comitato Istituzionale ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.